

**ATTO COSTITUTIVO  
DELLA FONDAZIONE  
"PROFESSOR SULAS GIOVANNI ANTONIO"  
O.N.L.U.S.  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove, il giorno diciassette del mese di dicembre, in Nuoro, via Edmond de Clopper n.21.

Innanzi a me ROBERTO GOVEANI, -Notaio in Olbia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con l'assistenza dei testimoni, signori:

FIAMMOTTO EDOARDO MASSIMO, nato a =====,  
residente in =====;

CASULA GRAZIELLA, nata a =====  
=====.

SONO PRESENTI:

**MANCA FRANCESCA**, nata a =====, residente a  
=====;

**PULEDDA SALVATORE**, nato a =====,  
residente in =====;

**SADERI ANNA**, nata a =====, residente in  
=====;

**PUGGIONINU MARIA AGNESE**, nata a =====,  
residente in =====;

**DONEDDU ANNARITA**, nata a =====, residente in  
=====;

**MAURI ALDO**, nato a =====, residente in Nuoro in  
=====.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui personale identità io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che il 25 luglio 2008 è deceduto a Nuoro il professor SULAS GIOVANNI ANTONIO, che era nato a Nuoro il 17 ottobre 1911, in vita residente a Nuoro in via Fratelli Bandiera n.7;

- che il medesimo con testamento pubblico a mio rogito in data 13 maggio 2008, rep.n. 247 atti ultima volontà, attivato con verbale a mio rogito in data 20 agosto 2008, rep.n. 100936/30174, registrato a Olbia in data 15 settembre 2008, al n. 6558, disponeva che la casa di sua proprietà sita in Nuoro, in via Fratelli Bandiera, ove abitava, doveva essere venduta unitamente ai mobili, arredi quadri e quant'altro ivi esistenti al tempo della sua morte, e per i quali non venivano da lui date disposizioni specifiche, e con il ricavato della suindicata vendita, unitamente a tutte le somme depositate a suo nome sia presso la Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., sia presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., e sia presso qualsiasi altro Istituto di credito, comprese le Poste, detratte preliminarmente tutte le spese funerarie, ed eventuali altri debiti o spese necessario, detratti anche gli onorari da liquidarsi all'esecutore testamentario, doveva essere costituito un fondo destinato ad erogare in più anni fino ad esaurimento, borse di studio per la specializzazione di studenti meritevoli in campo medico, scientifico ed artistico, residenti nella Provincia di Nuoro;

- che con lo stesso testamento è stato nominato esecutore testamentario l'avvocato MANCA FRANCESCA;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

- I -

I signori MANCA FRANCESCA, PULEDDA SALVATORE, SADERI ANNA, PUGGIONINU MARIA AGNESE, DONEDDU ANNARITA e MAURI ALDO, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, dichiarano di costituire con il presente atto la Fondazione denominata:

**"PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS O.N.L.U.S."**

- II -

La Fondazione ha sede legale in Nuoro, Via Leonardo Da I Vinci n. 40, e/o lo studio dell'avvocato Manca Francesca.

- III -

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Primi Fondatori e dai Fondatori Successivi, e più specificatamente la fondazione ha lo scopo di erogare borse di studio per la specializzazione di studenti meritevoli in campo medico, scientifico, artistico e letterario, residenti nella Provincia di Nuoro.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione non può svolgere alcuna attività diversa da quella sopra menzionata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per il conseguimento delle finalità delineate la Fondazione potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

- IV -

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e rivestirà la forma di "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE" (O.N.L.U.S.), ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Essa svolgerà la propria attività in conformità alla predetta normativa, sue successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della vigente e futura legislazione, e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto e di cui in seguito.

- V -

Secondo quanto previsto in premessa, il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è rappresentato:

a) dal patrimonio lasciato in eredità dal professor SULAS GIOVANNI ANTONIO con il testamento sopra citato e consistente al momento della sua morte nei seguenti beni :

1)- fabbricato sito in Comune di Nuoro in via Fratelli Bandiera n.7, composto da:

a) locale commerciale ubicato al piano terra della superficie catastale di metri quadrati 67 (sessantasette);

b)- appartamento ad uso abitativo composto da 5 (cinque) vani catastali, articolato su due livelli primo e secondo, a confini: detta via, Corso Garibaldi, salvo altri; il tutto è censito nel catasto urbano di Nuoro al foglio 45, numeri:

- 1940 sub.1), cat.C/1, cl. 6, mq. 67, rendita euro 2.301,07;

- 1940 sub.2), cat.A/2, cl. 2, vani 5, rendita euro 568,10;

2)- euro 108.087,00 (centoottomilaottantasette virgola zero zero) depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale di Nuoro a nome del de cuius;

3)- euro 332.082,87 (trecentotrentaduemilaottantadue virgola ottantasette) depositati presso il Credito Sardo S.p.A (già Banca Intesa S.p.A., filiale di Nuoro, a nome del de cuius;

4)- dagli interessi maturati e che matureranno sulle predette somme;

5)- beni mobili ed arredi per un valore di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

b) dalle pubbliche o private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

e) da ogni altro bene, mobile o immobile che le fosse donato legato o lasciato in eredità.

- VI -

La costituita Fondazione è regolata da uno Statuto composto di 12 (dodici) articoli che, si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte sostanziale ed integrante, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparanti.

- VII -

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Revisore;

- l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri determinati e nominati a sensi dell'art.7 dello statuto, di cui uno di diritto;

a) il membro nominato dal professor Giovanni Antonio Sulas nel testamento sopra citato, è la signora Francesca Manca, esecutore testamentario, che rimane in carica senza limiti di tempo, sino a dimissioni o revoca deliberata per gravi motivi dal Consiglio di Amministrazione e rivestirà la carica di Presidente.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

Francesca Manca: Presidente

Anna Saderi: Segretaria

Salvatore Puledda: Tesoriere

Maria Puggioninu: Consigliere

Annarita Doneddu: Consigliere

Aldo Mauri: Consigliere

Tutti dichiarano di accettare le cariche conferite.

- VIII -

Il Presidente della Fondazione dovrà impegnarsi a svolgere e curare tutte le pratiche occorrenti per ottenere l'inserimento della Fondazione nell'anagrafe delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale nonché, da parte della Regione Sardegna, il riconoscimento e la conseguente attribuzione della personalità giuridica alla Fondazione stessa, con facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle soppressioni, modifiche e integrazioni che gli fossero richieste per l'iscrizione nell'elenco e/o la concessione del riconoscimento.

- IX -

I costituiti tutti, per quanto occorrer possa, da me richiamati sulle sanzioni penali previste dall'art.78 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi del citato T.U.:

- che la costruzione dei cespiti immobiliari sopra descritti è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967;

- che per i medesimi non sono state realizzate opere soggette ai provvedimenti amministrativi di cui alla Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed alla L. 23 dicembre 1994 n.724.

I

- X -

Spese d'atto a carico della Fondazione.

Le parti richiedono le agevolazioni previste dall'articolo 11 bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (imposta fissa di registro), nonché le agevolazioni previste dall'articolo 27 bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dall'imposta di bollo) e per quanto occorre possa anche le agevolazioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.346/1990, e articolo 1, comma 3, e articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e quarantacinque.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre fogli, di cui occupa otto facciate e quanto di questa.

IN ORIGINALE FIRMATO:

FRANCESCA MANCA

SALVATORE PULEDDA

ANNA SADERI

MARIA AGNESE PUGGIONINU

ANNARITA DONEDDU

ALDO MAURI

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO - teste

GRAZIELLA CASULA - teste

ROBERTO GOVEANI notaio

**Allegato "A" al repertorio n.105.332/33.264**

STATUTO  
DELLA FONDAZIONE PROFESSOR  
SULAS GIOVANNI ANTONIO O.N.L.U.S.

- Titolo I -

Art. 1 - Costituzione

1.1. La fondazione è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ha la denominazione:

"FONDAZIONE PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", IN BREVE "FONDAZIONE PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS ONLUS".

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha la sede in Nuoro, in Via L. da Vinci 40, presso lo studio dell'avvocato Manca Francesca.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferirla nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Scopo e Finalità

3.1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e beneficenza, operando nel settore dell'istruzione e formazione con particolare riguardo ai giovani.

La Fondazione intende realizzare quanto disposto dal professor Sulas Giovanni Antonio con il testamento pubblico ricevuto dal Notaio Roberto Goveani di Olbia in data 13 maggio 2008, attivato dallo stesso notaio con atto del 20 agosto 2008, Rep. n. 100936/30174, registrato a Olbia in data 15 settembre 2008 al n.6558, ed è costituita per adempiere alle disposizioni testamentarie.

A tal fine, la fondazione, si propone di erogare borse di studio per la specializzazione di studenti meritevoli in campo medico, scientifico ed artistico, residenti nella Provincia di Nuoro.

3.2. La Fondazione non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, la fondazione, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà

altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

## TITOLO II

### PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

#### Art. 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

4.1 a) dai beni descritti nell'atto costitutivo;

4.1 b) dai beni donati o devoluti per successione ed a qualsiasi altro titolo acquistati;

4.1 c) da oblazioni, erogazioni, rendite ed ogni altro bene, diritto o attività destinato ad incrementarlo.

4.2. La Fondazione persegue il proprio scopo statutario e le proprie finalità istituzionali:

4.2 a) con le rendite del suo patrimonio;

4.2 b) con eventuali elargizioni liberali, oblazioni, contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni, erogazioni, anche statali, di Enti locali, di privati, italiani ed esteri;

4.2 c) con i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;

4.2 d) con i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

4.2 e) con ogni altra entrata non destinata espressamente ad incremento del patrimonio.

#### Art. 5 - Esercizio Finanziario e Bilancio

5.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Per ogni esercizio finanziario il Presidente predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione osservando le norme vigenti e in particolare:

5.2 a) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;



5.2 b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 10 del citato D.Lgs. n. 460/1997, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o enti con finalità analoghe e/o che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO III - ORDINAMENTO

#### Art. 6 - Organi

6.1. Gli organi della fondazione sono:

6.1 a) Il Consiglio di Amministrazione;

6.1 b) il Presidente;

6.1.c) il Segretario;

6.1.d) il Tesoriere;

6.1 e) il Revisore;

6.1 f) l'Assemblea dei soci.

#### Art. 7 - Composizione e nomina del Consiglio Di Amministrazione -

1.1. Il consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di sette membri, compreso il Presidente, tra i quali fanno parte i Fondatori e i membri nominati con delibera del Consiglio a maggioranza assoluta e scelti dagli stessi soci Fondatori.

Al fine di rispettare la volontà del testatore, l'avvocato Francesca Manca sarà membro di diritto a vita del Consiglio di Amministrazione e rivestirà la carica di Presidente.

7.2. Tutti i Componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente con diritto al solo rimborso delle spese documentate.

7.3. Il Consiglio dura in carica tre anni; resterà comunque in carica fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine consiliari.

7.4. Se vengono a mancare uno o più Componenti nel corso del triennio provvede il Consiglio di Amministrazione a sostituirli; i membri così nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.5. il Consiglio di Amministrazione, alla sua scadenza, provvede a nominare il nuovo Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Componenti e la durata in carica.

Art. 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

8.1 a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e ottobre per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per quant'altro di sua competenza a norma dell'articolo 9 seguente;

8.1 b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri Componenti o dai Revisori .

8.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di impedimento o assenza, dal Segretario mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può essere diverso da quello della sede della Fondazione, da comunicarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza.

8.3. Il Consiglio è validamente costituito anche:

8.3 a) quando, in mancanza di convocazione, siano presenti tutti i suoi Componenti in carica;

8.3 b) quando convocato, sia presente almeno un terzo dei suoi Componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario.

8.4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto.

Il voto espresso dal Presidente vale il doppio. In caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza consiliare.

I membri del Consiglio non possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze dello stesso.

8.5. Per le modificazioni dello Statuto, purché non modificative dello scopo e delle finalità indicate dai fondatori occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica.

Tali modificazioni dovranno essere comunque sottoposte alle autorità competenti per l'approvazione nei modi di legge.

Per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

8.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 9 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione

9.1. Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione .

9.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con la facoltà di conferire procure; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede, sulla base delle loro direttive, a quanto altro occorra per la gestione della Fondazione.

9.3. Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento spettano al Segretario.

#### Art. 10 - Revisori

10.1. Revisori della Fondazione sono la o le persone nominate la prima volta dai soci Fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

I revisori dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992.

10.2. Il o i Revisori vigilano sull'amministrazione della Fondazione e sulla tenuta della contabilità; esaminano i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, ed esprimono le loro osservazioni in apposite relazioni che vengono presentate al Consiglio Direttivo unitamente ai rispettivi progetti.

### Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 11 - Durata estinzione

11.1. La Fondazione non ha durata determinata.

11.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi Componenti in carica, l'estinzione della Fondazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra fondazione con finalità

analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662/1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - Rinvio

12.1. Per quanto non previsto e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Fondazioni di carattere privato legalmente riconosciute.

IN ORIGINALE FIRMATO:

FRANCESCA MANCA

SALVATORE PULEDDA

ANNA SADERI

MARIA AGNESE PUGGIONINU

ANNARITA DONEDDU

ALDO MAURI

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO - teste

GRAZIELLA CASULA - teste

ROBERTO GOVEANI notaio

ATTO INTEGRATIVO  
DELLA FONDAZIONE  
"PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS"  
O.N.L.U.S  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di aprile, in Nuoro, in Piazza Italia n.7.

Innanzi a me ROBERTO GOVEANI, Notaio in Olbia iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, assistito dai testimoni, signori

FIAMMOTTO EDOARDO MASSIMO, nato a MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  
residente in MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

CASULA GRAZIELLA, nata a MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, residente in MMÁ  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

E' presente la signora:

**MANCA FRANCESCA**, nata a =====, residente a Nuoro in =====;  
cittadina italiana, della cui personale identità io notaio sono certo.

Detta comparente - agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata:

**"PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS O.N.L.U.S."**, e di cui in seguito, alla presenza dei testimoni, mi chiede di ricevere il presente atto al quale premette:

- che con atto a mio rogito in data 17 dicembre 2009, rep.n. 105332/33264, registrato a Olbia in data 15 gennaio 2010 al n. 193, è stata costituita la fondazione denominata:

**"PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS O.N.L.U.S."**, con sede legale in Nuoro, Via Leonardo Da Vinci n. 40, e/o lo studio dell'avvocato Manca Francesca; codice fiscale: 93037330912;

- che al fine di effettuare l'iscrizione della predetta Fondazione nell'anagrafe delle O.N.L.U.S. è necessario precisare meglio lo scopo e le finalità del suindicato Ente, nel senso di specificare che le attività svolte dalla Fondazione

sono dirette ad arrecare benefici a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- che ai sensi dell'articolo VIII° dell'atto costitutivo della Fondazione al Presidente è stata conferita la facoltà di apportare all'atto ed allo Statuto tutte quelle soppressioni, modifiche e integrazioni che fossero richieste per l'iscrizione nell'anagrafe delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale nonché, da parte della Regione Sardegna, per il riconoscimento e la conseguente attribuzione della personalità giuridica alla Fondazione stessa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue :

La costituita signora Manca Francesca, nella suindicata qualità, con il presente atto integra l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione **"PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS O.N.L.U.S."**, nei termini come in premessa indicati, e dichiara che il nuovo articolo 3) dello Statuto della Fondazione relativo allo scopo e finalità della stessa è il seguente:

"Art. 3 - Scopo e Finalità

3.1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La fondazione si prefigge lo svolgimento di attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della ricerca scientifica, della promozione, della cultura e dell'arte.

Le attività svolte nei settori della ricerca scientifica della promozione della cultura e dell'arte e nell'attuazione delle finalità di solidarietà sociale, sono dirette ad arrecare benefici a favore di giovani residenti nella Provincia di Nuoro che versano in condizioni svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione intende realizzare quanto disposto dal professor Giovanni Antonio Sulas con il testamento pubblico ricevuto dal Notaio Roberto Goveani di Olbia in data 13 maggio 2008, attivato dallo stesso notaio con atto del 20 agosto 2008, Rep. n 100936/30174, registrato a Olbia in data 15 settembre 2008 al n.6558, ed è costituita per adempiere alle disposizioni testamentarie.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione agirà sia direttamente sia instaurando rapporti di collaborazione a carattere nazionale ed internazionale, potrà stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Università, Enti di ricerca e di studio, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio. La Fondazione potrà altresì favorire e promuovere la

concessione di contributi, di spese, anche di viaggio, ai suindicati soggetti, nel campo dell'arte e della ricerca scientifica, per programmi di studio sia in Italia che all'estero, per partecipare a iniziative di rilievo, scuole, corsi di aggiornamento o di perfezionamento.

3.2. La Fondazione non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, la fondazione, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori."

Rimangono fermi ed invariati gli altri articoli dello Statuto.

Il nuovo testo dello Statuto della fondazione si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, presenti i testi, alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore dodici e dieci.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su due fogli, di cui occupa quattro facciate e quanto di questa.

IN ORIGINALE FIRMATO:

FRANCESCA MANCA

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO - teste

GRAZIELLA CASULA - teste

ROBERTO GOVEANI notaio

STATUTO  
DELLA FONDAZIONE PROFESSOR  
"GIOVANNI ANTONIO SULAS  
O . N . L . U . S . "

- Titolo I -

Art. 1 - Costituzione

1.1. La fondazione è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ha la denominazione:

"FONDAZIONE PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE", IN BREVE "FONDAZIONE PROFESSOR GIOVANNI ANTONIO SULAS ONLUS".

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha la sede in Nuoro, in Via L. da Vinci 40, presso lo studio dell'avvocato Manca Francesca.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferirla nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Scopo e Finalità

3.1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La fondazione si prefigge lo svolgimento di attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della ricerca scientifica, della promozione, della cultura e dell'arte.

Le attività svolte nei settori della ricerca scientifica della promozione della cultura e dell'arte e nell'attuazione delle finalità di solidarietà sociale, sono dirette ad arrecare benefici a favore di giovani residenti nella Provincia di Nuoro che versano in condizioni svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari .

La Fondazione intende realizzare quanto disposto dal professor Giovanni Antonio Sulas con il testamento pubblico ricevuto dal Notaio Roberto Goveani di Olbia in data 13 maggio 2008, attivato dallo stesso notaio con atto del 20 agosto 2008, Rep. n 100936/30174, registrato a Olbia in data 15 settembre 2008 al n.6558, ed è costituita per adempiere alle disposizioni testamentarie.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione agirà sia direttamente sia instaurando rapporti di collaborazione a carattere nazionale ed internazionale, potrà stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere



contratti con Università, Enti di ricerca e di studio, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio. La Fondazione potrà altresì favorire e promuovere la concessione di contributi, di spese, anche di viaggio, ai suindicati soggetti, nel campo dell'arte e della ricerca scientifica, per programmi di studio sia in Italia che all'estero, per partecipare a iniziative di rilievo, scuole, corsi di aggiornamento o di perfezionamento.

3.2. La Fondazione non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, la fondazione, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

## TITOLO II

### PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

#### Art. 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

4.1 a) dai beni descritti nell'atto costitutivo;

4.1 b) dai beni donati o devoluti per successione ed a qualsiasi altro titolo acquistati;

4.1 c) da oblazioni, erogazioni, rendite ed ogni altro bene, diritto o attività destinato ad incrementarlo.

4.2. La Fondazione persegue il proprio scopo statutario e le proprie finalità istituzionali:

4.2 a) con le rendite del suo patrimonio;

4.2 b) con eventuali elargizioni liberali, oblazioni, contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni, erogazioni, anche statali, di Enti locali, di privati, italiani ed esteri;

4.2 e) con i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;

4.2 d) con i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai

sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

4.2 e) con ogni altra entrata non destinata espressamente ad incremento del patrimonio.

#### Art. 5 - Esercizio Finanziario e Bilancio

5.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Per ogni esercizio finanziario il Presidente predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione osservando le norme vigenti e in particolare:

5.2 a) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

5.2 b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 10 del citato D.Lgs. n. 460/1997, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o enti con finalità analoghe e/o che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO III - ORDINAMENTO

#### Art. 6 - Organi

6.1. Gli organi della fondazione sono:

6.1 a) Il Consiglio di Amministrazione;

6.1 b) il Presidente;

6.1.c) il Segretario;

6.1.d) il tesoriere;

6.1 e) il Revisore;

6.1 f) l'Assemblea dei soci.

#### Art. 7 - Composizione e nomina del Consiglio Di Amministrazione -

7.1. Il consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di sette membri, compreso il Presidente, tra i quali fanno parte i Fondatori e i

membri nominati con delibera del Consiglio a maggioranza assoluta e scelti dagli stessi soci Fondatori.

Al fine di rispettare la volontà del testatore, l'avvocato I Francesca Manca sarà membro di diritto a vita del Consiglio di Amministrazione e rivestirà la carica di Presidente.

7.2. Tutti i Componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente con diritto al solo rimborso delle spese documentate.

7.3. Il Consiglio dura in carica tre anni; resterà comunque in carica fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine consiliari.

7.4. Se vengono a mancare uno o più Componenti nel corso del triennio provvede il Consiglio di Amministrazione a sostituirli; i membri così nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.5. il Consiglio di Amministrazione, alla sua scadenza, provvede a nominare il nuovo Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Componenti e la durata in carica.

#### Art. 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

8.1 a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e ottobre per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per quant'altro di sua competenza a norma dell'articolo 9 seguente;

8.1 b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri Componenti o dai Revisori.

8.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di impedimento o assenza, dal Segretario mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può essere diverso da quello della sede della Fondazione, da comunicarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza.

8.3. Il Consiglio è validamente costituito anche:

8.3 a) quando, in mancanza di convocazione, siano presenti tutti i suoi Componenti in carica;

8.3 b) quando convocato, sia presente almeno un terzo dei suoi Componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario.

8.4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto.

Il voto espresso dal Presidente vale il doppio. In caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza consiliare.

I membri del Consiglio non possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze dello stesso.

8.5. Per le modificazioni dello Statuto, purché non modificative dello scopo e delle finalità indicate dai fondatori occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica.

Tali modificazioni dovranno essere comunque sottoposte alle autorità competenti per l'approvazione nei modi di legge.

Per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

8.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 9 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione

9.1. Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con la facoltà di conferire procure; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede, sulla base delle loro direttive, a quanto altro occorra per la gestione della Fondazione.

9.3. Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento spettano al Segretario.

#### Art. 10 - Revisori

10.1. Revisori della Fondazione sono la o le persone nominate la prima volta dai soci Fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

I revisori dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992.

10.2. Il o i Revisori vigilano sull'amministrazione della Fondazione e sulla tenuta della contabilità; esaminano i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, ed esprimono le loro osservazioni in apposite relazioni che vengono presentate al Consiglio Direttivo unitamente ai rispettivi progetti.

#### Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Durata estinzione

11.1. La Fondazione non ha durata determinata.

11.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi Componenti in carica, l'estinzione della Fondazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662/1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - Rinvio

12.1. Per quanto non previsto e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Fondazioni di carattere privato legalmente riconosciute.

IN ORIGINALE FIRMATO:

FRANCESCA MANCA

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO - teste

GRAZIELLA CASULA - teste

ROBERTO GOVEANI notaio